

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 01 DEL 09 GENNAIO 2023

lavoro**facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

ADEMPIMENTI	3
<i>La rivalutazione del TFR.....</i>	<i>3</i>
SCADENZARIO	4
GENNAIO 2023.....	4
FEBBRAIO 2023	7
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	11
<i>Covid-19: fine isolamento anche senza tampone</i>	<i>11</i>
<i>Milleproroghe 2023: nuovamente prorogata l'autocertificazione per gli extraUE.....</i>	<i>12</i>
<i>Prestazioni occasionali: maglie larghe dalla Legge di Bilancio 2023</i>	<i>12</i>
<i>Le scadenze dei minimi retributivi gennaio 2023</i>	<i>13</i>
<i>Mascherine e altre misure anticovid per il 2023.....</i>	<i>13</i>
<i>Ripristinato l'obbligo del tampone per chi arriva dalla Cina</i>	<i>14</i>
<i>Fragili: da febbraio, comunicazione on line solo con procedura ordinaria.....</i>	<i>15</i>
<i>Più oneroso il ritardato versamento dei contributi</i>	<i>15</i>
<i>Prorogata per tutto il 2023 la Decontribuzione Sud</i>	<i>16</i>
<i>Conguagli contributivi anche con la denuncia di competenza "gennaio 2023"</i>	<i>17</i>
APPROFONDIMENTI	19
<i>Welfare aziendale: in crescita le misure per conciliare vita e lavoro</i>	<i>19</i>
<i>Riepilogate le novità in materia di lavoro della Legge di bilancio 2023</i>	<i>20</i>
<i>Milleproroghe 2023: le novità per il lavoro.....</i>	<i>23</i>
<i>Auto in uso promiscuo: in Gazzetta i valori convenzionali del benefit 2023.....</i>	<i>24</i>
<i>Autoliquidazione 2023: on line le istruzioni operative.....</i>	<i>29</i>
<i>Le novità sulla riscossione nella Legge di Bilancio 2023.....</i>	<i>31</i>
I QUESITI DEL MESE	34
NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA.....	35

ADEMPIMENTI

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. SU DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Dic-21	106,2	3,812317	2,859238	1,500	4,359238	1,04359238
Gen-22	107,7	1,412429	1,059322	0,125	1,184322	1,01184322
Feb-22	108,8	2,448211	1,836158	0,250	2,086158	1,02086158
Mar-22	109,9	3,483992	2,612994	0,375	2,987994	1,02987994
Apr-22	109,7	3,295669	2,471751	0,500	2,971751	1,02971751
Mag-22	110,6	4,143126	3,107345	0,625	3,732345	1,03732345
Giu-22	111,9	5,367232	4,025424	0,750	4,775424	1,04775424
Lug-22	112,3	5,743879	4,307910	0,875	5,182910	1,05182910
Ago-22	113,2	6,591337	4,943503	1,000	5,943503	1,05943503
Set-22	113,5	6,873823	5,155367	1,125	6,280367	1,06280367
Ott-22	117,2	10,357815	7,768362	1,250	9,018362	1,09018362
Nov-22	117,9	11,016949	8,262712	1,375	9,637712	1,09637712

SCADENZARIO

GENNAIO 2023

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
MESE DI GENNAIO Conguagli fine anno	Generalità dei sostituti di imposta	Operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2022 Operazioni di conguaglio contributivo in relazione alle retribuzioni corrisposte nel corso del 2022	Nella busta paga del mese di gennaio	DPR n. 600 del 1973, art. 23 INPS circ. 198/2021

10 MARTEDÌ

Contributi terziario	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente	FPDAC (Fondo M. Negri) FASDAC (Fondo M. Besusso) Associazione Pastore Con pagamento PIA tramite Banca naz. lavoro	CCNL Contributi dirigenti terziario www.fondonegri.it
----------------------	---	---	--	--

12 GIOVEDÌ

Conguaglio fiscale	Generalità dei lavoratori	Scade il termine entro cui comunicare altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da sostituti di imposta e non nel corso del 2022	Al Sostituto di imposta al fine delle operazioni di conguaglio di fine anno	Art. 23, DPR 600/1973
--------------------	---------------------------	--	---	-----------------------

16 LUNEDÌ

Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro compresi quelli derivanti dal conguaglio di fine anno operato a dicembre 2022; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per le collaborazioni; - contributi dovuti dalle	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 – art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)
---------------------------------	-----------------------------	---	---	--

		imprese dello spettacolo all'INPS gestione ex Enpals; - rata mensile dei contributi dovuti dai pescatori autonomi; - quarta rata della contribuzione atipica dovuta nei confronti dei dirigenti ex Inpdai- contributi sui compensi ai lavoratori autonomi occasionali - quarta rata dei contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi; addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA mensile e del 4° trimestre 2022	- Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	
Contributi INPGI	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009
Prepensionamento	Datori di lavoro con lavoratori in esodo e Fondi di solidarietà	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino pochi anni per andare in pensione	INPS Tramite bonifico bancario	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 2873/2020

20 GIOVEDÌ

Contributi Previndai	Imprese industriali	Versamento dei contributi dovuti sulle retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al Previndai, nel trimestre precedente.	Previndai mediante bonifico bancario (mod. 053) e denuncia in via telematica (mod. 050)	Previndai cir. n. 24 del 2003 CCNL 3.10.1989 Accordo collettivo 25.11.2009 – Circ. Previndai circ. 32/2010
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183

		instaurazioni avvenute nel mese precedente		
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

24 MARTEDÌ

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate ris. 108/2019
------------------	---	--	---	---

31 MARTEDÌ

Disabili	Generalità datori di lavoro con almeno 15 dipendenti	Invio del prospetto informativo sul riepilogo degli obblighi di assunzione dei disabili in forza al 31 dicembre dell'anno precedente in caso di variazione dell'obbligo occupazionale	Servizio della provincia competente in via telematica	L. 68/1999 Decreto Dirett. 17.9.2013 Min. lavoro nota 12.12.2013
Uniemens	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Provvigioni contratto agenzia	Aziende industriali, commerciali e artigianali	Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente	Ad agenti e rappresentanti	Art. 1749 cod. civ.
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
Somministrazione	Imprese utilizzatrici di lavoratori somministrati	Comunicazione dei lavoratori somministrati per contratti conclusi nel 2022	alle Rsa o in mancanza alle organizzazioni sindacali territoriali con raccomandata AR, a mano o tramite PEC	Art. 36 D.Lgs. 81/2015 Min. lavoro nota 3 luglio 2012

Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di novembre 2022	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Agevolazioni covid	Generalità delle imprese	Presentazione dell'autodichiarazione di rispetto dei massimali degli aiuti di stato, nei casi in cui si siano percepiti gli aiuti di stato del regime "ombrello" di cui alle comunicazioni della Commissione europea	Agenzia entrate in via telematica, anche tramite intermediari, mediante la modulistica predisposta	Commissione europea comunicazione 19.3.2020 e successive integrazioni Decreto 11.12.2021 Agenzia entrate Prov. 29.11.2022

FEBBRAIO 2023

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
16 GIOVEDÌ				
Isopensione	Datori di lavoro	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori iscritti ai Fondi di solidarietà di settore	Fondo di solidarietà gestito dall'INPS	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 2873/2020
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro compresi quelli derivanti dal conguaglio contributivo operato il mese precedente; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'ex Enpals; - contributo mensile	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 -- art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)

		pescatori - contributi dovuti all'INPS da artigiani e commercianti (contributo sul minimale 4° trimestre 2022);- addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA - versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR per il 2022	delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	
Contributi INPGI	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009
Autoliquidazione INAIL	I datori di lavoro o committenti soggetti all'assicurazione INAIL	Comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte per il 2023 Pagamento del premio derivante dall'autoliquidazione INAIL 2022/2023 (saldo o importo della prima di quattro rate)	INAIL in via telematica e, per il versamento, a mezzo mod. F24 e F24EP (artigiani)	Art. 1 c. 128 L. 145/2018 Inail nota 6.12.2022

20 LUNEDÌ

Contributi Enasarco	Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia	Versamento dei contributi previdenziali per il quarto trimestre 2022, relativi agli agenti e rappresentanti	Enasarco A mezzo procedura esclusiva on line collegandosi al sito web Enasarco.	Art. 2, L. n. 12/73 D.M. 24.2.1984 Enasarco regolamento 2013
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

21 MARTEDÌ

Fringe benefit	Generalità datori di lavoro	Comunicazione compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2021 al personale cessato dal servizio durante l'anno 2021.	INPS In via telematica	INPS mess. 401/2022
----------------	-----------------------------	---	-------------------------------	---------------------

23 GIOVEDÌ

	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente	Con trasmissione delle deleghe del md. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate ris. 109/E/2019
--	---	---	---	---

28 MARTEDÌ

Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di dicembre 2022	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Denuncia Uniemens	Datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni ex Inpdap e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Contributi FASI	Imprese industriali	Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 1° trimestre 223	FASI mediante bollettino bancario denominato "bollettino freccia"; - con addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD)	Accordo 24.11.2004 FASI circolare gennaio 2015
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
Premio INAIL	Datori di lavoro soggetti INAIL	Presentazione della richiesta di applicazione, nel 2024, della norma	INAIL	DM 12.12.2000 - INAIL Nota 8.5.2017

		premiale per la regolazione 2023 purché in regola con le norme di sicurezza o con il pagamento di contributi e premi	tramite modello OT23 prestampato, in via telematica attraverso il sito on line dell'Inail	INAIL 22.7.2019
Autoliquidazione INAIL	I datori di lavoro o committenti soggetti all'assicurazione INAIL	Presentazione della dichiarazione delle retribuzioni ai fini dell'autoliquidazione INAIL 2023	INAIL in via telematica	Art. 1 c. 128 L. 145/2018 INAIL circ.1/2019 Nota 22.2.2019

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Covid-19: fine isolamento anche senza tampone

Il Ministero della salute, con la circolare 31/12/2022 prot. n. 51961, ha evidenziato che per i soggetti risultati positivi al tampone Covid-19 e asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare.

Inoltre, per i casi che sono sempre stati asintomatici, l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo.

Per i soggetti immunodepressi, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

Anche per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.

Resta fermo, al termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

Riguardo ai contatti stretti con persone risultate positive al Covid-19, la circolare ribadisce che agli stessi è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Covid-19-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Infine, gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un caso confermato.

Milleproroghe 2023: nuovamente prorogata l'autocertificazione per gli extraUE

Il DL 198/2022, meglio noto come Decreto Milleproroghe, proroga di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni che ampliano la facoltà di autocertificazione, a fini lavorativi, dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE, regolarmente soggiornanti in Italia.

La disposizione contenuta nell'art.2, c. 1 ha lo scopo di consentire sino al 31 dicembre 2023 ai competenti Uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di non dover provvedere al rilascio o al rinnovo dei permessi di soggiorno in favore di stranieri sulla sola scorta di dichiarazioni sostitutive rese dai diretti interessati.

Si coglie l'occasione per evidenziare che l'art. 22, c. 2 dispone la proroga dei termini di cui all'articolo 35 del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 relativi alla proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti; in particolare viene previsto che i termini di registrazione in scadenza: a) dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 73 del 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023; b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024; c) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024; d) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.

Prestazioni occasionali: maglie larghe dalla Legge di Bilancio 2023

L'INPS, con un comunicato stampa del 2 gennaio 2023, ha informato che è al lavoro per recepire le novità della L. di Bilancio 2023 in materia di libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale.

Allo scopo, si rammenta che, in virtù di quanto sopra, dal 1° gennaio 2023, è previsto:

- l'aumento a 10.000 euro per anno civile del limite di compenso erogabile dall'utilizzatore nei confronti dei prestatori di lavoro;
- l'accesso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- il superamento dei precedenti limiti che imponevano alle imprese del turismo di occupare solo particolari categorie di lavoratori.

Per le imprese agricole sono introdotte forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato. Il nuovo regime specifico prevede, tra l'altro,

l'inoltro della Comunicazione Obbligatoria di assunzione al competente Centro per l'impiego.

Le scadenze dei minimi retributivi gennaio 2023

Abbigliamento Industria (CCNL 31 gennaio 2022); Alimentari Cooperative (ACCR 2 dicembre 2020); Autorimesse e noleggio automezzi (ACCR 15 dicembre 2022); Cartai Industria (ACCR 28 luglio 2021); Cemento, calce Industria (ACCR 15 marzo 2022); Ceramica Industria (ACCR 26 novembre 2020); Consorzi ed enti di sviluppo industriale (CCNL 5 agosto 2022); Dirigenti Piccola industria (ACCR 17 dicembre 2019); Edili Piccola industria (ACCR 14 ottobre 2022); Esattorie e tesorerie (ACCR 15 luglio 2022); Guardie ai fuochi (ACCR 21 dicembre 2021); Miniere, metallurgia (ACCR 13 luglio 2022); Oleari e margarinieri Industria (ACCR 25 gennaio 2021); Pesca marittima - Personale imbarcato Cooperative (ACCR 15 dicembre 2021); Pompe funebri - ASNAF (CCNL 17 giugno 2021); Servizi Anpit - Cisl (CCNL 24 maggio 2022); Studi dei revisori legali e tributaristi (CCNL 21 maggio 2021); Tabacco - Lavorazione (ACCR 11 febbraio 2021); Tessili Industria (CCNL 31 gennaio 2022); Turismo Anpit - Cisl (CCNL 24 maggio 2022).

Mascherine e altre misure anticovid per il 2023

Il Ministro della salute, con la circolare 1/01/2023 n.1, ha ricordato che l'utilizzo di mascherine anticovid è efficace nel ridurre la trasmissione dei virus respiratori e nel caso in cui venisse riscontrato un evidente peggioramento epidemiologico, potrebbe essere indicato il loro utilizzo negli spazi chiusi, finalizzato in particolare a proteggere le persone ad alto rischio di malattia grave.

Analogamente, nel caso di un eventuale sensibile peggioramento del quadro epidemiologico, il Ministero della salute valuterà l'adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa (smart working) o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti (es: concerti, fiere, ecc.).

La circolare ricorda che, al momento in Italia, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali

di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, secondo quanto disposto con Ordinanza 31 ottobre 2022 ”.

Tali misure sono state prorogate fino al 30 aprile 2023 e sono state estese ad ambulatori e studi medici.

Infine, conclude il Ministero della salute, garantire un'adeguata ventilazione negli ambienti chiusi è una misura fondamentale per ridurre il rischio di trasmissione del SARS-CoV-2 e di altri virus respiratori.

Ripristinato l'obbligo del tampone per chi arriva dalla Cina

Il Ministero della salute, con l'Ordinanza del 28/12/2022, ha disposto, per tutti coloro che fanno ingresso in Italia e provengono dalla Cina, l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare, o, nelle quarantotto ore antecedenti, ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo.

L'ordinanza prevede anche l'obbligo di sottoporsi ad un test antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Inoltre, in caso di esito positivo del test antigenico, sussiste l'obbligo di sottoporsi immediatamente ad un test molecolare ai fini del successivo sequenziamento e ad isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente.

È poi previsto l'obbligo di effettuare un ulteriore test antigenico o molecolare con esito negativo per porre termine al periodo di isolamento.

Quanto detto sopra non vale per i minori di sei anni, per i membri dell'equipaggio e per il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, per i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, per gli agenti diplomatici, per il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, per i funzionari e gli impiegati consolari, per il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, per il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che non insorgano sintomi Covid-19.

Fragili: da febbraio, comunicazione on line solo con procedura ordinaria

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 31 dicembre 2022, considerato che la L. 197/2022 (art. 1, c. 306) ha prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ha reso noto che, fino al 31 gennaio p.v., le relative comunicazioni per i soggetti "fragili", ovvero coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute di cui all'art. 17, c. 2, del D.L. 221/2021, dovranno essere trasmesse mediante l'applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato "Smart working semplificato". Tale modalità potrà essere utilizzata fino alla citata data del 31 gennaio 2023 unicamente per i lavoratori "fragili" per periodi di lavoro agile con durata "collocata" non oltre al 31 marzo 2023.

Si dà altresì avviso che, dal 1° febbraio 2023, le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dall'1.2.2023 al 31.3.2023, dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull'applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però "Lavoro agile".

Resta fermo che le comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria dovranno continuare a essere trasmesse mediante l'applicativo "Lavoro agile" già in uso.

Più oneroso il ritardato versamento dei contributi

L'INPS, con la circolare n. 2 del 4/01/2023, fa seguito al decreto del Ministero dell'economia del 13/12/2022 (G.U. n. 292/2022) con il quale è stato elevato al 5% il tasso degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2023, per ricordare che tale aumento ha riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

L'incremento del saggio degli interessi legali previsto per il 2023 non è di poco conto se si pensa che per lo scorso anno era stato fissato solo all'1,25%.

Come detto il tasso degli interessi legali è utile per determinare la misura delle sanzioni dovute per la violazione dei termini fissati per il versamento contributivo. A tal proposito la circolare evidenzia che è possibile pagare la sanzione nella misura degli interessi legali purché siano integralmente versati i contributi dovuti.

Poiché la misura del 5% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto

delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze. Quindi per il 2022 nella misura dell'1,25%, per il 2021 nello 0,01% ecc.

Infine, la circolare ricorda che la misura dell'interesse legale del 5% si applica anche alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023.

Prorogata per tutto il 2023 la Decontribuzione Sud

Conflavoro PMI, sul proprio sito internet, ha ricordato che è stata prorogata fino al 31 dicembre p.v. la c.d. Decontribuzione Sud, ossia lo sconto INPS (al 30% fino al 2025, al 20% nel 2026-2027 e al 10% nei due anni successivi) per i datori di lavoro con sede operativa in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Si ricorda che l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate è riconosciuta dal primo ottobre al 31 dicembre 2020 e che la Commissione europea ha approvato, con decisione del 6 dicembre, la richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di autorizzare l'estensione per ulteriori 12 mesi della misura Decontribuzione Sud per sostenere le imprese dell'Italia Meridionale nel contesto della guerra con l'Ucraina, nonché di aumentare il budget di 5,7 milioni di euro e i massimali per impresa fino a 2 milioni.

Rimangono esclusi dall'agevolazione i seguenti settori: agricolo e domestico, enti pubblici economici, istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici, enti trasformati in società di capitali, ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, consorzi di bonifica, consorzi industriali, enti morali, imprese del settore finanziario e imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE.

Un datore di lavoro con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione può comunque applicare la Decontribuzione Sud a unità operative ubicate nelle regioni ammesse. La condizione necessaria è che tale unità operativa risulti regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all'interno dell'apposita sezione del "Fascicolo elettronico aziendale".

La Struttura INPS territorialmente competente inserisce il codice di autorizzazione 0L (Datore di lavoro che effettua l'accantonamento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno).

Conguagli contributivi anche con la denuncia di competenza "gennaio 2023"

L'INPS, con la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, ha fornito le indicazioni lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all'anno 2022, finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, sono state illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

- 1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro 7 ottobre 1993;
- 2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all'art. 2, c. 18, della L. 335/1995;
- 3) contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all'art. 3-ter del D.L. 384/1992 (L. 438/1992);
- 4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- 5) "fringe benefits" esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 3.000,00 per l'anno 2022) nel periodo d'imposta (art. 51, c. 3, del TUIR) per la quale si rinvia al messaggio 4616/2022;
- 6) auto aziendali ad uso promiscuo;
- 7) prestiti ai dipendenti;
- 8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- 9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- 10) gestione delle operazioni societarie.

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2022" (scadenza di pagamento 16 gennaio 2023), anche con quella di competenza di "gennaio 2023" (scadenza di

pagamento 16 febbraio 2023), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

APPROFONDIMENTI

Welfare aziendale: in crescita le misure per conciliare vita e lavoro

Secondo il rapporto Welfare Index PMI 2022, diffuso lo scorso mese di dicembre, il welfare aziendale è in continua crescita, seppur in presenza di nuove difficoltà dopo quelle della pandemia da covid-19, provocate dalla crisi energetica e dallo shock inflattivo, che causano pesanti conseguenze economiche e sociali, mettendo a rischio la stabilità delle imprese e impoverendo le famiglie.

Il rapporto mette comunque in luce la costante crescita da parte delle PMI al welfare aziendale evidenziando le aree tematiche nelle quali i piani welfare adottati hanno avuto un incremento. Si tratta in particolare delle seguenti: la previdenza e la protezione, la salute e l'assistenza, la conciliazione vita e lavoro e il sostegno per l'educazione e la cultura.

Ricadono nell'area della previdenza e della protezione i contributi aggiuntivi che l'azienda versa ai fondi di previdenza complementare, così come le polizze infortuni/invalidità attivate dal datore di lavoro.

Seppur in numero esiguo vi sono le assicurazioni per caso morte e le polizze per i viaggi dei dipendenti all'estero, per l'abitazione oppure per il rischio di non autosufficienza che il datore di lavoro decide di attivare a favore dei lavoratori.

L'area salute e assistenza include in via generale la sanità integrativa. Quindi non solo il versamento di contributi ai fondi di categoria o ai fondi aperti, ma anche le polizze sanitarie aziendali. In questa voce ricadono anche le prestazioni legate al covid-19 sostenute dal datore di lavoro (es: tamponi, vaccini, ecc.), ed i check up, così come le convenzioni con gli ambulatori medici o gli studi dentistici a cui i dipendenti possono accedere per fruire delle prestazioni sanitarie. L'area è molto vasta perché include anche i servizi socio sanitari (si pensi ai centri di recupero, di assistenza, di psicologia o riabilitazione), lo sportello medico aziendale, ed i servizi di prevenzione (esap-test, visita senologica, ecc.).

Anche i benefit ricadenti nell'area dedicata alla conciliazione tempi di vita e di lavoro sono in continua crescita. Si tratta non solo della maggiore flessibilità oraria concessa dal datore di lavoro oltre quella contrattuale, ma anche dell'autorizzazione a svolgere l'attività in smart working e comunque a distanza. L'area ricomprende anche permessi aggiuntivi retribuiti per maternità/paternità, il disbrigo di pratiche burocratiche e pagamenti, il trasporto aziendale o le convenzioni con i servizi di trasporto locale, così come i servizi

aziendali per i figli dei dipendenti (es: asili nido, scuole materne, centri gioco, dopo scuola e baby sitter).

Infine, non va dimenticata l'area del sostegno all'educazione e alla cultura/tempo libero che comprende non solo il rimborso delle rette degli asili nido, della scuola di ogni ordine e grado e dell'università, ma anche il rimborso dei libri di testo, del materiale didattico, del trasporto scolastico e della mensa scolastica.

In quest'ambito vengono ricompresi anche i sostegni alla cultura e al tempo libero. Quindi le convenzioni con palestre e centri sportivi, le iniziative aziendali culturali e non, i viaggi, i soggiorni e le esperienze ricreative oppure il sostegno economico per la frequenza dei centri estivi e invernali per i familiari del dipendente, gli abbonamenti a cinema e teatro e il sostegno alla formazione extraprofessionale (corsi di musica, teatro, fotografia, ecc.).

Riepilogate le novità in materia di lavoro della Legge di bilancio 2023

Conflavoro PMI, sul proprio sito internet, ha riepilogato le novità riguardanti il mondo del lavoro contenute nella Legge 197/2022, tra le quali il taglio del cuneo fiscale.

In particolare, per tutto il 2023 è confermato l'esonero contributivo pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro (RAL 35.000 euro). Inoltre, è previsto un esonero pari al 3% se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro (RAL 25.000 euro).

Il provvedimento estende anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, effettuate nel 2023, l'esonero contributivo totale, nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua.

L'esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 36 mesi, ma viene elevato a 48 mesi per le assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Viene confermata la condizione per fruire del Bonus giovani: i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procederanno nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L'esonero totale dal versamento dei contributi non si applica: ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico; alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; alle assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l'esonero del 100 per cento.

Viene confermato anche il Bonus donne volto a promuovere l'occupazione femminile.

L'agevolazione è prevista per le assunzioni a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di personale femminile.

L'esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

L'assunzione deve riguardare: donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori caratterizzati da una forte disparità di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Viene incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Novità si registrano anche nella disciplina delle prestazioni occasionali. Per la prestazione occasionale, i compensi di importo complessivi non potranno superare i 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti).

La prestazione occasionale è inoltre estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club.

È abrogata la previsione che richiede, nel settore agricolo, l'autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall'utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale.

Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura.

In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti.

Il provvedimento di legge interviene anche sulla Cassa integrazione stanziando in tutto 250 milioni, suddivisi in cinque interventi.

Il primo prevede 70 milioni di euro per le imprese che si trovano in un'area di crisi industriale. Il secondo comprende 50 milioni per la proroga 2023 della Cigs per crisi aziendale. Il terzo intervento – 90 milioni – prevede il rifinanziamento del reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva.

Un altro intervento prevede 30 milioni destinati all'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per ciascun lavoratore dipendente da impresa attiva nella pesca in mare.

Con il quinto e ultimo intervento sono stanziati 10 milioni per sostenere i lavoratori dipendenti del settore call center.

Previsti, infine, anche 150 milioni per il 2023 per introdurre un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Verranno inoltre considerate valide anche se trasmesse oltre il termine di decadenza le domande presentate tra l'1 gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Milleproroghe 2023: le novità per il lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", c.d. Decreto Milleproroghe.

Si segnalano, di seguito, le principali novità sui termini dettati in materie di competenza del Ministero del Lavoro e nell'ambito del lavoro sportivo:

- con riferimento al sistema pensionistico obbligatorio e complementare, di cui alla L. 335/1995, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui al D.Lgs. 165/2001), i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni afferenti a periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono tenute a dichiarare e a adempiere, fino al 31 dicembre 2023, agli obblighi relativi alla contribuzione dovuta alla Gestione separata in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate (art. 9, c. 1);
- in relazione agli ingressi di lavoratori stranieri e alla loro assunzione (di cui all'art. 44 del D.L. 73/2022 - L. 122/2022) viene estesa al 2023 la competenza dei professionisti di cui all'art. 1 della L. 12/1979, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate (art. 9, c. 2);
- in materia di ammortizzatori sociali, i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti al 1° gennaio 2022 devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla Riforma degli ammortizzatori sociali entro il 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi (art. 9, c. 3, lett. a). Anche i fondi di solidarietà bilaterali alternativi già costituiti al 1° gennaio 2022 devono adeguarsi alle previsioni della Riforma degli Ammortizzatori sociali entro il 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° luglio 2023 (art. 9, c. 3, lett. b). Le medesime proroghe sono previste, altresì, con riferimento all'adeguamento a specifiche norme in tema di Assegno di integrazione salariale, del Fondo territoriale intersettoriale delle

Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà (art. 9, c. 3, lettere c-d);

- le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. Peraltro, la suddetta prestazione integrativa può essere erogata anche tramite rimborso all'impresa da parte dell'INPS o conguaglio (art. 9, c. 5);
- nel settore dello sport, il D.Lgs. 36/2021, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, come modificato dal "Decreto correttivo" di cui D.Lgs. 163/2022, troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023; conseguentemente, le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, dovranno essere eliminate entro il 1° luglio 2023 (art. 16, commi 1 e 2).

Auto in uso promiscuo: in Gazzetta i valori convenzionali del benefit 2023

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2022, le tabelle nazionali, elaborate dall'ACI, recanti i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli ai fini dell'individuazione del reddito in natura (art. 51, c. 4, DPR 917/86, e successive modificazioni) dei veicoli aziendali (di proprietà, in leasing, a noleggio, ecc.) concessi ai dipendenti (e collaboratori coordinati) ad uso promiscuo (vale a dire concessi sia per servizio sia per uso privato). I valori annuali del fringe benefit da assoggettare a tassazione e (per effetto dell'armonizzazione disposta dal D.Lgs. 314/1997) a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi INAIL, per singolo veicolo, tenendo conto delle disposizioni (legate all'emissione di CO2 per g/km) introdotte, con decorrenza 1°.7.2020, dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) e delle relative percentuali applicabili alla percorrenza media di 15.000 chilometri, sono già stati calcolati dall'ACI e riportati nella tabella in esame (colonne "fringe benefit annuale).

Detti importi avranno valore per tutto l'anno 2023. Per i nuovi veicoli che verranno eventualmente messi in commercio nel 2023, e conseguentemente non compresi nelle tabelle sopra richiamate, l'ammontare del reddito in natura sarà determinato prendendo a riferimento, dalle citate tabelle ACI, quello che per tutte le sue caratteristiche risulti più

simile (per individuare il corretto importo occorrerà comunque verificare il valore di emissione di CO₂ per g/km).

L'attuale disposizione per la determinazione del reddito imponibile – L'art. 51, comma 4, lettera a), del DPR 917/1986 (TUIR), come modificato dall'art. 1, commi 632 e 633, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) recita:

- per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori **di nuova immatricolazione**, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso **promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020**, si assume come base imponibile (fiscale e, per effetto dell'armonizzazione, contributiva) il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre (tramite Agenzia delle Entrate), con effetto per tutto il periodo d'imposta successivo (Per i veicoli non compresi nella tabella ACI pubblicata dall'Agenzia delle entrate, l'importo da assoggettare a tassazione, come sopra precisato, è determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente (somma concordata all'atto dell'assegnazione o in corso di godimento del bene e da fatturare al dipendente, il cui pagamento potrà avvenire con il metodo del versamento o della trattenuta in busta paga, Min. fin., circ. n. 137/1997, n. 326/1997 e 24/2000);
- La percentuale di cui al punto precedente è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata **al 50% a decorrere dall'anno 2021**.
- Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata **al 60% a decorrere dall'anno 2021**.

In sintesi, il valore forfettario/convenzionale annuo imponibile è calcolato, dal 2021, moltiplicando il costo chilometrico definito dall'ACI per il numero dei chilometri di seguito riportati:

- 3.750 Km (25% di 15.000 Km) per emissioni di CO₂ fino a 60 g/km;
- 4.500 km (30% di 15.000 Km) per emissioni CO₂ superiori a 60 e fino a 160 g/km;

- 7.500 Km (50% di 15.000 km) per emissioni di CO2 superiori a 160 e fino a 190 g/km;
- 9.000 Km (60% di 15.000 km) per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.

Le tabelle Aci pubblicate dall'Agenzia delle entrate per ogni veicolo riportano, in 4 colonne, i valori determinati tenendo conto di quanto sopra esposto.

Inoltre, la citata legge di bilancio ha stabilito che resta ferma l'applicazione della disciplina nel testo vigente al 31.12.2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 (vale a dire si continua ad assumere come base di calcolo il costo chilometrico ACI per 4.500 Km, risultato ottenuto applicando il 30% al valore di 15.000 Km).

N.B. - In sostanza, la vigente disposizione fiscale (e contributiva) agevola i parchi macchine aziendali elettriche o con bassa emissione di CO2 per g/km (minor oneri contributivi per aziende e dipendenti e minor ritenuta fiscale per i dipendenti) mentre penalizza quelli con veicoli che emettono CO2 per g/km superiore a 160 (più contributi per azienda e dipendenti e più ritenute fiscali per il dipendente).

Le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate - Si ricorda che sull'argomento, l'Agenzia delle entrate (ris. 46/2020) ha fornito, al fine di individuare il corretto valore che deve concorrere a formare reddito imponibile, le seguenti precisazioni interpretative:

- Auto immatricolata entro il 30 giugno 2020 e assegnata al dipendente entro il 30 giugno 2020: applicazione della normativa vigente al 30.6.2020 (fringe benefit 4.500 Km - 30% di 15.000 Km - per costo chilometrico ACI), nessuna incidenza l'emissione di CO2 per g/Km
- Auto immatricolata dal 1° luglio 2020 e assegnata al dipendente dal 1° luglio 2020: applicazione dei valori introdotti dalla legge 160/2019 legati all'emissione di CO2 g/Km (per il dettaglio vedere sopra):
- Auto immatricolata entro il 30 giugno e assegnata al dipendente dal 1° luglio 2020: ai fini fiscali e contributivi occorre individuare il valore del benefit per l'utilizzo privato dell'auto aziendale. A tale proposito, l'A.E. richiama con la citata ris. 46/2020 richiama la risoluzione 74 del 2017, che riguardava (e riguarda) il trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all'utilizzo del telefono cellulare privato per finalità aziendali. Il richiamo a detta risoluzione, come più volte da noi sostenuto, non ha attinenza con la problematica relativa all'assegnazione dell'auto in uso promiscuo. Il veicolo è di proprietà (acquistato dall'azienda) o in uso dall'azienda (contratto di leasing o noleggio), quindi in tale

ipotesi non intervengono rimborsi al dipendente. Necessita, quindi, individuare il corretto criterio di valorizzazione dell'uso privato del veicolo. La risoluzione 46 recita: *Il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.* A seguito della predetta definizione l'A.E. non si espone con una concreta esemplificazione.

Risulta però opportuno prendere in considerazione la risposta data dall'Agenzia delle entrate ad uno specifico quesito posto alla manifestazione telefisco 2021, in particolare:

Domanda- La legge 160/2019 ha innovato il criterio, da applicare dal 1° di luglio, per la quantificazione del valore fiscale e contributivo delle auto aziendali assegnate ai dipendenti ad uso promiscuo prevedendo 4 valori variabili in funzione del livello di emissione di CO2. Con la risoluzione 46/2020 è stato chiarito che per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno e assegnati dal 1° luglio scorso il valore del fringe benefit è costituito dal valore normale in base all'articolo 9 del TUIR al netto dei costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Si chiede se, a questi fini, possa essere accettato il criterio che scorpora dal valore del leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro quello delle tariffe ACI utilizzate per quantificare l'indennità chilometrica esente riconosciuta al dipendente in caso di trasferta con auto propria fuori dal comune della sede di lavoro.

Risposta - L'articolo 9, comma 3, del TUIR stabilisce che per la determinazione del valore normale del bene occorre fare riferimento, in quanto possibile, al listino o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni. Tenuto conto che l'auto assegnata al dipendente è utilizzata anche nell'interesse del datore di lavoro si ritiene che, nel caso in cui il veicolo sia stato immatricolato entro il 30 giugno 2020 e assegnato dal 1° luglio 2020, dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro debba essere scorporata l'indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI moltiplicata per il numero dei chilometri percorsi nell'interesse del datore di lavoro sia che lo spostamento sia all'interno del comune di lavoro che all'esterno.

Partecipazione alla spesa da parte del lavoratore - Dal valore determinato con i criteri sopra esposti si deduce quanto eventualmente pagato dal dipendente (importo fatturato dall'azienda al dipendente stesso (IVA compresa) per partecipazione alle spese del veicolo)

Applicazione del comma 3 dell'art. 51 del TUIR - Se il valore complessivo dei fringe benefit imponibili (compreso quindi quello convenzionale derivante dall'uso promiscuo

dell'auto) riconosciuto (anche per effetto di piani welfare e/o di accordi di produttività) al dipendente e/o al collaboratore (anche da parte di altri datori di lavoro), nel corso del periodo d'imposta interessato (2023), non eccede € 258,23 (**salvo modifica al valore che può essere disposta dal legislatore**), questo è escluso (art. 51, c. 3, DPR 917/86) dalla base imponibile (quindi risulterà esente sia da imposte, per il dipendente, sia da contributi per il dipendente e per l'azienda).

TFR - l'art. 2120 del Codice Civile stabilisce che il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso (somme e prestazioni in natura, corrisposte a titolo non occasionale).

La Cassazione (sentenze n. 16129 del 15-11-2002, n. 19616/2003, n. 11644/2004 n. 16636 del 1°.10.2012 e n. 8086 del 21.4.2016) ha precisato che il controvalore in denaro dell'autovettura concessa contrattualmente (non a titolo oneroso) dal datore di lavoro al lavoratore (così come qualsiasi altro fringe benefit erogato a titolo non occasionale) deve essere computato nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (valore fringe benefit meno quanto addebitato al dipendente). L'esclusione dalla base di calcolo del TFR può essere disposta dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello.

L'operatività - Il compenso in natura, valorizzato come sopra indicato, deve essere rapportato al periodo dell'anno (in trecentosessantaciquesimi) durante il quale al dipendente (o collaboratore) è concesso l'uso promiscuo del veicolo.

Uso dell'auto esclusivamente per privato - Si ricorda infine che il veicolo concesso per il solo uso personale deve essere valorizzato ai fini fiscali e contributivi, utilizzando il criterio generale del "valore normale".

ESEMPIO DI CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE PER L'ANNO 2023

Auto immatricolata l'1.7.2022 e assegnata al dipendente il 1° ottobre 2022

Autovettura (xxxxxx) ibrido Benzina (in produzione)

Emissione CO2 133 g/Km

Reddito imponibile convenzionale da tabella ACI: 2.754,45 (15.000 x 30% x 0,6121)

Così il calcolo per il fringe benefit 2023

1. Il dipendente utilizzerà l'auto per tutto l'anno 2023 e non gli verrà effettuata alcuna trattenuta: Il reddito imponibile relativo al periodo interessato (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 2.754,45/365gg.x365 gg. = € 2.754,45 (€ 7,55 giornaliera € 229,54 mensili);
2. Il dipendente utilizzerà l'auto per tutto l'anno 2023 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di 100,00 (comprensiva di IVA 22%): Il reddito imponibile relativo al periodo interessato (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 2.754.45 /365 gg. x 365- gg. - € 1.200 = 1.544,45 (il reddito giornaliero sarà di € 4,26 mentre quello mensile sarà di € 128,70);
3. Il dipendente utilizzerà l'auto per tutto l'anno 2023 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile il cui valore (compreso IVA) risulta pari al fringe benefit: Non ci sarà reddito imponibile
4. il dipendente utilizzerà l'auto fino al 28.2.2023 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di € 150,00 (comprensiva di IVA 22%): Il reddito imponibile relativo al periodo interessato (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 2.754,45/365 gg. x 59 gg. - € 300 = 145,24 (Se il dipendente non ha altri benefit imponibili, il valore del benefit, non superando € 258,23, non concorrerà a formare reddito imponibile)

Autoliquidazione 2023: on line le istruzioni operative

L'INAIL, con la nota n. 11838 del 29 dicembre 2022, ha fornito le istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2022/2023 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Fermo restando il termine del 16 febbraio 2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2022 è il 28 febbraio 2023.

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online "Invio retribuzioni e calcolo del premio". Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio.

Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

- per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;
- per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l'elenco dei nominativi del personale assicurato.

Se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo, le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno tramite gli appositi servizi online di Armo/Disarmo-Assicurazione le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano, infatti, l'armatore da tale obbligo.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2022 determinato dal MEF.

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2023 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2023) devono inviare all'Inail entro il 16 febbraio 2023 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, c. 6, DPR 1124/1965), con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2023.

Le novità sulla riscossione nella Legge di Bilancio 2023

L'Agenzia delle entrate-riscossione, sul proprio sito internet, ha riepilogato le novità di propria competenza contenute nella Legge di Bilancio 2023 riguardanti da un lato lo "Stralcio" dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro e dall'altro la "Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022".

Entrando nel dettaglio, l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1000 euro.

L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

- lo "Stralcio" riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo "Stralcio" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La Legge di Bilancio prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo "Stralcio" (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l'annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Dal 1° gennaio 2023 e fino alla data dell'effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell'ambito applicativo dello "stralcio" compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

L'Agenzia delle entrate precisa che la misura relativa allo "Stralcio" fino a 1000 euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all'Agente della riscossione: recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea, crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Come ricordato all'inizio l'articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova "Definizione agevolata" per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.

Sono da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la "Definizione" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla "Definizione agevolata", entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate su questo sito entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

È possibile pagare gli importi in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023 oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Il beneficio non trova applicazione per i medesimi carichi esclusi dallo stralcio di cui si è detto sopra.

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata

I QUESITI DEL MESE



QUESITO

Attività stagionali turistiche con 7 mesi attività all'anno e quindi contratti a termine di tale durata, resto dell'anno nessun dipendente, è corretto calcolare la base di computo conteggiando con il calcolo ULA (numero dipendenti / numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno o parziale)?



RISPOSTA

Sono da escludere, nelle attività stagionali, i lavoratori che nell'anno solare non superano le 180 giornate di lavoro effettivo anche non continuativo (Min lav. 4/2000).



QUESITO

Per i rapporti autorizzati al 100% nel primo semestre trasformati a tempo indeterminato o prorogati, sto continuando ad applicare l'agevolazione del 100% presentando la domanda on line regolarmente autorizzata...il dubbio nasce perché nell'autorizzazione l'INPS non indica la %.



RISPOSTA

In attesa delle istruzioni INPS per il secondo semestre 2022, si ritiene prudente utilizzare lo sgravio strutturale del 50%.

NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA

1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante "Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione - anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2021" (Allegato n. 1), che ha previsto, all'articolo 2, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall'INPS e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall'INPS a esclusione delle seguenti:

- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative ad enti e casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (*articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*).

Per i trattamenti degli Enti diversi dall'INPS, l'informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo "GP1AV35N" di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L'importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all'intera pensione.

Si rammenta, inoltre, che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) all'articolo 1, commi da 103 a 118, ha disposto il trasferimento all'INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva. Sono, pertanto, state istituite le categorie di pensione 243 (VOPGI), 244 (IOPGI) e 245 (SOPGI), relative ai trattamenti pensionistici erogati a favore dei giornalisti dipendenti. Tali trattamenti sono stati rivalutati secondo le regole generali di cui alla presente circolare.

La nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa che l'Istituto eroga ai pensionati per inabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è pari ad euro 585,51.

Con riferimento a quest'ultima prestazione, tramite successiva ricostituzione d'ufficio, verrà riconosciuto l'incremento spettante per il biennio 2021-2022.

1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2022

L'articolo 1 del citato decreto interministeriale 10 novembre 2022 ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a + 1,9% dal 1° gennaio 2022.

Si rammenta che l'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha previsto che:

"Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022".

Si rinvia alla circolare n. 120 del 26 ottobre 2022 per la descrizione delle operazioni effettuate.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2022 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2022	525,38 €	299,49 €
IMPORTI ANNUI	6.829,94 €	3.893,37 €

1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l'anno 2023

Come riportato al paragrafo 1, si è proceduto alla rivalutazione provvisoria delle pensioni nell'ammontare del + 7,3%.

Si riportano di seguito i valori provvisori del 2023 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2023	563,74 €	321,36 €
IMPORTI ANNUI	7.328,62 €	4.177,68 €

1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023

Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo.

Al fine di evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, pertanto, la rivalutazione è stata attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell'anno 2022 (pari a 2.101,52 euro). Per i pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato è superiore al predetto limite, la rivalutazione sarà attribuita sulla prima rata utile al momento di approvazione della norma indicata.

2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

L'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206/2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

a) in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

ovvero, in alternativa

b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25% calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo.

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.

Poiché l'indice ordinario per il 2023 è risultato superiore all'1,25%, la rivalutazione è stata

riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull'intero importo.

3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

3.1 Pensioni sociali e assegni sociali

Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2022 e provvisorio per il 2023, rispettivamente riportati ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Si riportano di seguito i valori, definitivo per il 2022 e provvisorio per il 2023, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.

Decorrenza	Pensione sociale		Assegno sociale	
	Importi			
	mensile	annuo	mensile	annuo
1° gennaio 2022	386,54 €	5.025,02 €	469,03 €	6.097,39 €
1° gennaio 2023	414,76 €	5.391,88 €	503,27 €	6.542,51 €
	Limiti reddituali massimi *			
	personale	coniugale	personale	coniugale
	1° gennaio 2022	5.025,02 €	17.313,33 €	6.097,39 €
1° gennaio 2023	5.391,88 €	18.577,24 €	6.542,51 €	13.085,02 €

*Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l'importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto.

3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

La misura della perequazione, definitiva per l'anno 2022 e previsionale per l'anno 2023, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati del 5,1%.

Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile.

dal	limite di reddito annuo personale		importo mensile		
	Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti	Invalidi parziali, minori	Invalidi, sordomuti	Ciechi parziali	Ciechi assoluti
1.1.2022	17.050,42 €	5.025,02 €	292,55 €	215,35 €	316,38 €
1.1.2023	17.920,00 €	5.391,88 €	313,91 €	217,64 €	339,48 €

3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

La variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160) tra il periodo agosto 2021 - luglio 2022 e il periodo precedente agosto 2020 - luglio 2021 è risultata del + 1,31%.

Pertanto, la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del + 1,31%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni.

L'indice dell'1,31% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

4. Tabelle

Nell'Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell'importo del trattamento minimo dell'anno 2023.

Si fornisce, inoltre, la tabella utile al calcolo della "trattenuta teorica massima" applicabile su pensione in caso di recupero per indebiti "propri".

5. Requisiti anagrafici

Si rammenta che per l'anno 2023 l'età di accesso alla pensione di vecchiaia e all'assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.

6. Gestione fiscale

Come noto, la tassazione opera con riferimento al "soggetto". La ritenuta IRPEF viene, quindi, determinata sull'ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall'INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e

di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall'INPS al soggetto.

Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull'imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l'anno 2023 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2022.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3783 del 19 ottobre 2022. Le relative procedure sono disponibili *on line*, accedendo al servizio dedicato "Detrazioni fiscali - domanda e gestione", disponibile sul portale www.inps.it.

Inoltre, anche la dichiarazione dei pensionati residenti all'estero che intendono fruire delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia (art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR), in base alla normativa vigente, deve essere presentata annualmente; la dichiarazione contenente anche l'atto sostitutivo notorio relativo alla sussistenza dei requisiti previsti per poter fruire delle suddette detrazioni può essere resa direttamente dai pensionati accedendo al servizio *on line* dedicato presente nel Fascicolo Previdenziale del cittadino (Detr. Fiscale pens residenti estero), disponibile sul portale www.inps.it, oppure, in alternativa, per il tramite degli Enti di Patronato (che offrono assistenza gratuita) o le Strutture territoriali dell'Istituto.

Per i soggetti per i quali nel 2022 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione per redditi da pensione:

- se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l'anno 2023, è stata applicata anche da gennaio 2023 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione per redditi da pensione;
- se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l'anno 2023, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione per redditi da pensione.

6.1 Conguagli fiscali a consuntivo

Ove le ritenute erariali relative all'anno 2022 (IRPEF) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2023.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2023 (art. 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2023.

6.2 Addizionali all'IRPEF

Le addizionali all'IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

- addizionale regionale a saldo 2022: da gennaio a novembre 2023;
- addizionale comunale a saldo 2022: da gennaio a novembre 2023;
- addizionale comunale in acconto 2023: da marzo a novembre 2023.

L'importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli Enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2023.

6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

L'articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del D.P.R. 917/1986, per l'importo eccedente 1.000 euro.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto dalla mensilità di marzo.

7. Pensioni della Gestione privata

Si illustrano le ulteriori attività effettuate per le pensioni della Gestione privata contestualmente alle operazioni di rivalutazione.

7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 1.2, è stato attribuito un tasso di rivalutazione pari al + 7,3% anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di "Pagamenti ridotti o disgiunti" individuato da uno dei seguenti codici:

- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
- M5 Assegno alimentare per figli;
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l'importo "Altra pensione" memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.

Si rinvia in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2023

Dal mese di scadenza dell'ultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere.

Come noto, dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.

Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore

997 nel campo "CIDEMIN".

È stato, comunque, considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al reddito sulla pensione, l'eventuale reddito da Casellario delle Pensioni dell'anno in corso.

7.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2023 (GP3CK02Z < 202302), il campo "CIDEMIN" è stato valorizzato con il codice **998** sia per le pensioni dell'AGO sia dei Fondi speciali ed ex ENPALS.

7.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009. Per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2018, il pagamento viene sospeso da gennaio 2023.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2022 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo "GP2KF11" e il campo "CIDEMIN" è stato valorizzato con il codice **907**.

7.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO, dei Fondi Speciali Telefonici, Elettrici ed Autoferrotranvieri ed ex ENPALS con data revisione sanitaria nel corso del 2023 (GP1AF06), nonché con scadenza del triennio nel 2023, sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

Per il Fondo volo (categoria 045), il pagamento è stato localizzato presso la Cassa Sede da gennaio 2023.

7.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d'importo da una data anteriore a gennaio 2023 sono state poste in pagamento per l'anno 2023 con l'importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice **4** (da ricostituire a credito) ovvero **7** (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2022 sono state contraddistinte con il codice **5** nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".

Per i Fondi Speciali, le posizioni con GP1AF05R = 4/5/7 saranno elencate in apposita lista pensioni da verificare (PENS0052) per la gestione da parte delle Strutture territoriali.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2022 le pensioni contraddistinte con il

codice **0** nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R" e il valore **004** in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L'informazione relativa al tipo rinnovo presente in "GP1AF05R" viene riportata anche nel campo "CPRD" della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

7.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

L'elenco delle pensioni rinnovate per l'anno 2023 con importo pari a "zero" è disponibile nella intranet fra le liste parametriche, dal percorso: "Processi" > "Assicurato pensionato" > "Servizi al pensionato" > "Procedure di gestione della pensione" > "Reporting operativo - Liste parametriche".

Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

8. Pensioni della Gestione pubblica

8.1 Modalità di attribuzione dell'indennità integrativa speciale

Per effetto dell'applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2023 è pari a 863,30 euro; l'importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 843,30 euro.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall'INPS e da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa INPDAP n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2022 si è provveduto a bloccare l'importo dell'indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull'indennità integrativa speciale, sull'importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice "E2".

Qualora l'indennità integrativa speciale fosse già bloccata all'importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007,

n.

247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31

dicembre 2013 per effetto dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici "B7", "B8", "B9", "B0", "B2", "B3", "B4", "B5", "B6", "C7", "C8",

"C9", "C0", "D1", "D2", "D3", "D4", "D5", "D6", "D7", "D8", "D9" e "E1".

Si conferma che anche per l'anno 2023, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione pubblica, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all'abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. "principale" e "secondaria" attribuendo l'incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione pubblica, si è provveduto ad adeguare l'importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2023, considerando l'importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

8.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l'adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all'ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi

- Gestione Dipendenti Pubblici.

8.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare

nell'anno 2023 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.

Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso

dell'IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale solo se di competenza dell'anno solare 2023.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell'anno 2022:

- nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2022 (entro la rata dicembre 2022), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2023;
- nel caso in cui la pensione venga, invece, classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2023, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale, con una rettifica CU.

8.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell'IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale solo se di competenza dell'anno solare 2023.

Per le modalità operative di gestione si rinvia ai messaggi n. 2205 del 29 maggio 2017, n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020.

9. Prestazioni assistenziali

9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato nelle more della visita di revisione calendarizzata dall'Istituto.

9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (c.d. morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall'articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori

affetti da talasso-drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l'anno 2023 adeguandone l'importo al trattamento minimo.

9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all'incremento della speranza di vita.

Il requisito anagrafico per il diritto all'assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2023 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti di cui all'articolo 67 della legge n. 448/1998 (già 100.000 lire), e all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

10. Prestazioni di accompagnamento a pensione

Le prestazioni di accompagnamento alla pensione, corrisposte ai sensi del decreto legislativo

14 settembre 2015, n. 148, e dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129 - VESO29; 143 -

APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l'importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene, invece, effettuato con le generali regole del cumulo fiscale.

10.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2023

Le prestazioni con scadenza nel 2023 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato ("GP1AF06").

Il pagamento dell'eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all'ultima mensilità.

11. Periodicità e date di pagamento

11.1 Calendario di pagamento

Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancario di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancario, con un unico mandato di pagamento, **fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancario (art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituito, dall'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).**

Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l'anno 2023.

Mese	Giorno disponibilità valuta	
	Poste	Banche
gennaio	3	
febbraio	1	
marzo	1	
aprile	1	3
maggio	2	
giugno	1	

luglio	1	3
agosto	1	
settembre	1	
ottobre	2	
novembre	2	
dicembre	1	

11.2 Pagamenti annuali e semestrali

Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.

Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l'anno 2023:

Importo lordo	mensile	mensilità	Data pagamento
Da 0,01 € a 10,00 €		Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima)	3 gennaio
Da 10,01 € a 80 €		Da gennaio a giugno	3 gennaio
		Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima)	1-3 luglio

12. Certificato di pensione per l'anno 2023

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2023 sarà pubblicato tra i servizi *on line* disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

